

Numero 62196 del repertorio notarile

Numero 20446 progressivo dell'atto

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici ed alli ventitre di novembre in Genova, Via Cassa di Risparmio quindici, alle ore undici

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova

E' comparso il signor:

- Professor Avvocato Giuseppe TESAURO, nato a Napoli il giorno 15 novembre 1942, domiciliato per la carica presso la infraindicata società.

Detto Signor Comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo, mi chiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della società "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", siglabile "BANCA CARIGE S.P.A." o "CARIGE S.P.A." con sede in Genova, via Cassa di Risparmio 15, con il capitale sociale di euro 2.791.421.761,37 (euro duemiliardisettecentonovantunomilioni-quattrocentoventunomilasettecentosessantuno virgola trentasette), interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fi-

scale numero 03285880104 (REA 331717), società iscritta all'Albo delle Banche al numero 6175.4, Capogruppo del Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, qui riunitasi, a seguito di avviso inviato a tutti gli interessati in data diciassette novembre 2016, e di redigerne il verbale nella forma di atto pubblico ai sensi dell'art. 2502 cod. civ. limitatamente alla trattazione del seguente primo punto iscritto all'ordine del giorno:

"Fusione per incorporazione in Banca Carige S.p.A. di BANCA CARIGE ITALIA S.p.A.: relative deliberazioni (verbalizzazione notarile)"

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, assume la presidenza della riunione il predetto richiedente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale - dato atto che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale - constata che sono presenti:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sè medesimo Presidente, come sopra comparso e costituito, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ingegner Vittorio Malacalza, l'Amministratore Delegato, dottor Guido Bastianini, nonché i Consiglieri avvocato Sara Armella, dottor Claudio Calabi, ragioniere Remo Angelo Checconi, dottor Giulio Gallazzi, professoressa Paola Girdinio, dottor Alberto Mocchi, dottor Luciano Pasquale, professor avvocato Giuseppe Pe-

ricu, avvocato Elisabetta Rubini, dottoressa Maurizia Squinzi, avvocato Lucia Venuti

b) per il Collegio Sindacale, il Presidente, dottor Stefano Lunardi, e i Sindaci Effettivi, dottoressa Maddalena Costa e avvocato Remo Dominici.

Dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale ed atto a deliberare sul proposto ordine del giorno

Iniziando la trattazione del predetto argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno stesso il Presidente ricorda innanzitutto come l'articolo 20, comma 1, lettera a), dello statuto sociale preveda la competenza del Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni concernenti <<la fusione nei casi previsti dagli artt 2505 e 2505-bis cod. civ.>>

Il Presidente espone il contenuto e le motivazioni della proposta all'ordine del giorno e ricorda in primo luogo che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 agosto 2016, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società interamente detenuta "BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.", con socio unico, con sede in Genova, via Cassa di Risparmio 15, con il capitale sociale di euro 700.000.000,00 (euro settecentomilioni), interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 02123210995 (REA 461615), società iscritta all'Albo delle Banche al numero 03431.4, sog-

getta all'attività di direzione e coordinamento di "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA" e facente parte del Gruppo Banca CARIGE iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, esprimendosi favorevolmente in merito a tale operazione straordinaria finalizzata, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico 2016-2020, approvato da questo Consiglio nella seduta del 29 giugno 2016, ad ottenere un significativo ed indifferibile incremento di efficienza mediante la semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo.

La fusione per incorporazione di "BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.", con socio unico, in "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA" comporterà la pressochè completa riconduzione di tutte le attività della stessa nell'ambito della Capogruppo, massimizzando la sinergia organizzativa ed ottenendo benefici dalla complessiva razionalizzazione dei costi e dalla migliore allocazione delle risorse interne, con l'obiettivo di valorizzare le competenze specialistiche in essere ed eliminare le residue duplicazioni di funzioni.

La proposta operazione di fusione avrà luogo sulla base:

- della relazione finanziaria semestrale della società incorporante alla data del 30 giugno 2016, che sostituisce la situazione patrimoniale di fusione in conformità a quanto previsto dall'art. 2501-quater, comma 2, cod. civ.;
- della situazione patrimoniale della società incorporanda

alla medesima data del 30 giugno 2016;

documenti che, previa vidimazione del Comparente e di me notaio, si allegano al presente verbale rispettivamente sotto la lettera "A" e sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa fattamente dagli intervenuti.

Prima di passare all'illustrazione del progetto di fusione il Presidente ricorda che la proposta fusione, riguardando "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", società con azioni negoziate sul Mercato Telematico Azionario, e società da essa interamente controllata, in via diretta, non comporta l'obbligo di pubblicazione del documento informativo previsto dall'art. 70, sesto comma, del "Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti", adottato dalla CONSOB con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ed è esente dall'applicazione delle regole procedurali e di trasparenza (salvi gli obblighi di informativa contabile periodica) previste per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati dal "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, e dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" di cui al titolo V, Capito-

lo 5 delle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", approvate con Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente ricorda inoltre che la proposta fusione non concreta la fattispecie di cui all'art. 117-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 57, comma secondo, del "Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti", in quanto non si darà luogo ad alcun concambio e comunque l'entità degli attivi della società incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non è inferiore al cinquanta per cento dell'entità del corrispondente attivo della società incorporanda.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il progetto di fusione per incorporazione di "BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.", con socio unico, in "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA" progetto che, previa vidimazione del Comparente e di me notaro, si allega al presente verbale sotto la lettera "C", omessane mia lettura per dispensa fattamente dagli intervenuti

Il Presidente rende noto che il progetto di fusione, predisposto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, si basa sul presupposto che la società incorporante "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GE-

NOVA E IMPERIA" detiene attualmente, direttamente, e deterrà al momento dell'atto di fusione l'intero capitale della società incorporanda.

Trova, pertanto, applicazione la disciplina di cui all'art. 2505 cod. civ. e la fusione avverrà in forma semplificata: all'atto della fusione non si darà luogo ad alcun cambio e si procederà con l'annullamento della partecipazione posseduta dalla incorporante nella incorporanda. La fusione comporterà l'estinzione della società incorporanda.

Conseguentemente il progetto di fusione, ai sensi dell'art. 2505, primo comma, cod. civ., non prevede:

(i) il rapporto di cambio fra le azioni della Incorporante e le azioni della Incorporanda e l'eventuale conguaglio di denaro (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 3, cod. civ.)

(ii) le modalità di assegnazione delle azioni della Incorporante agli azionisti della Incorporanda (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 4, cod. civ.)

(iii) la data a partire dalla quale tali azioni della Incorporante partecipano agli utili (di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 5, cod. civ.)

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi dell'art. 2505, primo comma, cod. civ., non si è, inoltre, resa necessaria la predisposizione della relazione dell'organo amministrativo, prevista dal-

l'art. 2501-quinquies cod. civ., e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, prevista dall'art. 2501-sexies cod. civ.

Continuando con l'illustrazione del progetto di fusione, il Presidente rende noto che:

- nessuna modifica derivante dalla fusione è prevista al vigente statuto della società incorporante, quale trovasi allegato al progetto di fusione depositato e iscritto nel registro imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione a norma dell'art. 2501-ter, comma 3, cod. civ.; fatte comunque salve eventuali modifiche allo statuto sociale della società incorporante che, durante il procedimento relativo all'operazione, dovessero derivare dall'esercizio della facoltà di conversione da parte dei possessori di azioni di risparmio, in conformità all'art. 35 dello statuto

- ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., gli effetti della fusione decorreranno dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della sede della Incorporante ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione

- le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante con decorrenza dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la fusione produrrà i propri effetti; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali

- non è previsto alcun trattamento riservato a particolari

categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni e non sono attualmente in corso prestiti obbligazionari convertibili

- non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione

- la società incorporanda non è oggetto di procedure concorsuali e non vi sono situazioni impeditive dell'operazione

- la fusione non configura e non configurerà, in ogni caso, la fattispecie di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento prevista dall'art. 2501-bis cod. civ.

Il Presidente dichiara, quindi, che:

1) il progetto di fusione - già allegato al presente atto sotto la lettera "C" - testè illustrato contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501-ter cod. civ., ad eccezione di quelle previste dai numeri 3, 4 e 5 del comma 1 del medesimo articolo, in conformità al disposto dell'art. 2505, comma 1, cod. civ.

2) la proposta fusione è stata preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 57 del D.Lvo n. 385/1993, con provvedimento prot. n. 1261256/16 del 20 ottobre 2016 che, vidimato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "D" omessane mia lettura per dispensa fattamente dagli intervenuti

3) ai sensi degli articoli 2501-ter e 2501-septies cod. civ.:

a) per entrambe le società partecipanti alla fusione, i documenti indicati dall'art. 2501-septies, primo comma, cod. civ. sono rimasti depositati, a disposizione del pubblico, presso le sedi sociali, a far data dal 24 ottobre 2016, e pertanto nei trenta giorni precedenti la decisione in ordine alla fusione come richiesto dall'art. 2505, secondo comma, cod. civ.

b) il progetto di fusione è stato iscritto in capo ad entrambe le società presso il Registro delle Imprese di Genova in data 24 ottobre 2016

4) ai sensi dell'art. 70 del "Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti", adottato dalla CONSOB con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, la documentazione afferente la proposta fusione è stata messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini ivi indicati, ed in particolare presso la sede sociale e sul sito internet della società incorporante, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-STORAGE"

5) di tali depositi è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 84 del "Regolamento concernente la disciplina degli Emittenti", adottato dalla CONSOB con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, mediante avviso pubblicato sul sito internet della società incorporante e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni normative, così in particolare con av-

viso pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" in data 25 ottobre 2016

6) sono pertanto decorsi i termini prescritti dall'articolo 2501-ter, ultimo comma, cod. civ. per l'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese e dall'art. 2501-septies, primo comma, cod. civ., per il deposito del progetto di fusione (unitamente ai documenti indicati dall'art. 2501-septies, primo comma, cod. civ.) presso le sedi sociali

7) non sono state presentate richieste di soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505, terzo comma, cod. civ.

8) in relazione a quanto fin qui specificato risultano rispettati i termini e gli adempimenti del procedimento di fusione

9) per quanto possa occorrere, non sono intervenuti fatti salienti, o sostanziali variazioni rispetto alle situazioni patrimoniali di riferimento

Il Presidente invita pertanto il Consiglio a deliberare in merito alla illustrata operazione di fusione.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 della società incorporante e della situazione patrimoniale della società incorporanda alla data del 30 giugno 2016, dato atto e confermato che sono stati effettuati tutti i depositi e gli adempimenti informativi e pub-

blicitari stabiliti per il procedimento semplificato di fusione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all'unanimità delibera di:

1) confermare l'approvazione, ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e dell'art. 20 dello statuto sociale, del progetto di fusione per incorporazione della società "BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.", con socio unico, nella società "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA", secondo le condizioni e le modalità stabilite nel progetto depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge, come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "C"

2) addivenire, sulla base della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 della società incorporante e della situazione patrimoniale alla data del 30 giugno 2016 della società incorporanda, alla fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2502 e 2505 cod. civ., della società "BANCA CARIGE ITALIA S.P.A.", con socio unico, nella società "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA"

3) dare atto che la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento, senza concambio, dell'intero capitale sociale della società incorporanda, in quanto lo stesso è attualmente interamente detenuto, direttamente, dalla società "BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA" e lo sarà altresì alla data dell'atto di fusione

4) dare atto che nessuna modifica verrà apportata allo statuto della società incorporante in dipendenza della fusione; fatte comunque salve eventuali modifiche allo statuto sociale della società incorporante che, durante il procedimento relativo all'operazione, dovessero derivare dall'esercizio della facoltà di conversione da parte dei possessori di azioni di risparmio, in conformità all'art. 35 dello statuto

5) stabilire che ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., gli effetti della fusione decorreranno dall'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della sede della Incorporante ovvero dalla data successiva indicata nell'atto di fusione

6) stabilire che le operazioni della Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante con decorrenza dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la fusione produrrà i propri effetti; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali

7) dare atto che, per effetto della fusione, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizioni i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art. 2503 cod. civ. e dell'art. 57, comma terzo, del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 ed infine stipulato l'atto di fusione, la società incorporante subentrerà a norme di legge in ogni diritto, attività ragione ed azione della società incorporanda, nonchè nei relativi obblighi, impegni e passività di ogni genere, anche

se anteriori o successivi alla data della fusione, assumendo l'onere di provvedere all'estinzione di ogni e qualsiasi passività mantenendo le convenute scadenze e condizioni

8) dare atto che non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni e che non sono attualmente in corso prestiti obbligazionari convertibili

9) dare atto che non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione

10) conferire al Presidente Professor Avvocato Giuseppe Tesauro, al Vice Presidente Ingegnere Vittorio Malacalza, all'Amministratore Delegato dottor Guido Bastianini, nonché al Ragioniere Edoardo Vinelli, in via disgiunta tra loro, tutti i necessari poteri, anche con facoltà di nominare procuratori, per compiere tutti gli incumbenti necessari ed opportuni per la attuazione delle assunte deliberazioni, con facoltà di stabilirne i termini e le modalità, ed in particolare intervenire all'atto di fusione, sottoscriverlo, introducendovi tutte le clausole del caso, di natura reale e obbligatoria che si riterranno convenienti e necessarie, determinare la data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, descrivere ed identificare i beni immobili o mobili registrati di proprietà della società incorporanda, anche ai fini delle volture, delle trascrizioni e dell'annotamento presso i Pubblici Registri Immobiliari e presso ogni altra autorità,

ente o amministrazione pubblica o privata, con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto, per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione, anche se qui non menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che nessuno possa mai eccepire difetto imprecisione o indeterminatezza di potere, compresa infine la facoltà di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale che venissero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione del presente atto

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare.

E richiesto io Notaro ho redatto questo verbale, che ho letto al Consiglio di Amministrazione, che l'approva; il Presidente meco lo sottoscrive alle ore undici e trenta minuti

Consta di quattro fogli bollati, scritti a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me su quattordici facciate e parte della quindicesima

Firmato all'originale:

GIUSEPPE TESAURO

LORENZO ANSELMI NOTAIO